

## CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARI IN REGIONE CAMPANIA

### TRA

il Prof. Filippo de Rossi nato a Napoli il 11/07/1955, il quale interviene al presente atto nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, avente sede legale alla Piazza Guerrazzi n. 1 Benevento, ove domicilia per la carica, P. IVA 01114010620, d'ora in poi denominata Università,

### E

Il/La \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, il quale/la quale interviene nella qualità di  
Rappresentante Legale dell'Azienda \_\_\_\_\_, avente sede  
legale in \_\_\_\_\_, alla via  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, ivi domiciliato per la carica, P.IVA  
\_\_\_\_\_, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_ recapito  
telefonico \_\_\_\_\_ d'ora in poi denominato soggetto ospitante,

### PREMESSO

- che la Legge del 24 giugno 1997, n. 196, contiene "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*", e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera a);
- che con il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n.142, è stato adottato il "*Regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*";
- che, al fine di agevolare le scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, le Università Italiane possono promuovere, nell'ambito dei percorsi formativi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196, tirocini di formazione e di orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della Legge del 31 dicembre 1963, n. 1859;
- che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 2 aprile 2010, n. 89 "*Regolamento di attuazione di cui alla Legge Regionale del 18 novembre 2009, n.14, articolo 54, comma 1, lettera b) Disposizioni Regionali per la Formazione Professionale – Regolamento n. 9/2010*" , disciplina, tra l'altro, i tirocini formativi e di orientamento;

- che la sentenza della Corte Costituzionale dell'11 dicembre 2012, n. 287, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo, al riguardo, la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- che la Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della Legge del 28 giugno 2012, n. 92, e delle *"Linee-Guida in materia di tirocini"* definite con l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in sede di Conferenza Permanente il 24 gennaio 2013, ha adottato le *"Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini"* di cui al Capo VII, Articoli 25-29 bis, del *"Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale del 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1 lettera b), con il quale è stato emanato il Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro"*;
- che con la Delibera della Giunta Regionale del 22 luglio 2013, n. 243, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 12 agosto 2013, n. 44, sono state approvate le apportate modifiche del predetto Regolamento Regionale;
- che, con il Decreto Rettorale del 24 settembre 2013, n.922, sono stati approvati gli schemi di Convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento da attivare in Regione Campania e dei relativi Progetti Formativi, finalizzati a garantire la transizione dei giovani che hanno acquisito un titolo di studio nei dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio, sulla base delle modifiche apportate al *"Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale del 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1 lettera b) Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro"*.

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n.\_\_\_\_ soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell'Università del Sannio – Corso di Laurea/Laurea magistrale/Dottorato di ricerca/Master universitario di I e II livello/Perfezionamento in (...).
2. Il numero e i soggetti in tirocinio sono concordemente individuati dall'Università e dal soggetto ospitante.
3. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel progetto formativo allegato alla presente Convenzione.

## Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera d), della Legge del 24 giugno 1997, n. 196, e successive modifiche e integrazioni non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, in nessun modo lo svolgimento di attività formative e la eventuale certificazione del buon esito di tali attività potrà costituire titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il tirocinante, ovvero per la richiesta di qualsivoglia corrispettivo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutore del tirocinante indicato dal soggetto ospitante. Quest'ultimo, tra l'altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze e di un diario delle attività formative del tirocinante, per i quali non è richiesta vidimazione. Inoltre, al termine del tirocinio, insieme con il legale rappresentante del soggetto ospitante renderà al soggetto promotore una relazione sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.
3. Il soggetto ospitante si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso del tutor nominato dal soggetto promotore nei luoghi ove il tirocinante è impegnato, e ad agevolare in ogni modo il compito.
4. Gli allievi potranno essere adibiti a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di consentire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso sarà loro fornita adeguata assistenza per favorire lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.
5. Per ciascun tirocinante inserito nell'azienda ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un progetto formativo e di orientamento redatto secondo lo schema allegato, contenente, tra l'altro:
  - a) i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
  - b) i nominativi del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
  - c) la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento e il settore di attività;
  - d) la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio stesso;
  - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile;
  - f) l'entità dell'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste.
6. La proposta ed il progetto formativo devono essere sottoposti all'approvazione delle strutture didattiche competenti e sottoscritti dal Presidente/Coordinatore della struttura didattica interessata.
7. Il perfezionamento del rapporto di tirocinio avrà luogo con la comunicazione, da parte del rappresentante legale del soggetto ospitante, dell'accettazione della proposta e del progetto

formativo. Il progetto formativo deve inoltre essere sottoscritto dal responsabile aziendale designato dall'azienda ospitante.

8. La documentazione dovrà essere trasmessa in copia al competente Ufficio dell'Ateneo.

### **Art. 3**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - b) rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
  - c) rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
  - d) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - e) mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso.
2. Eventuali pubblicazioni aventi ad oggetto dati, informazioni e conoscenze di cui al presente articolo dovranno essere preventivamente approvate dal soggetto ospitante e dall'Università.

### **Art. 4**

1. L'Università assicura il tirocinante, salvo diversi accordi con il soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'articolo 18 della Legge del 24 giugno 1997, n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione) e dal Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 (regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge del 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento).
2. Il soggetto ospitante si impegna a osservare gli obblighi di informazione di cui all'articolo 27 *bis* del Regolamento Regionale n. 9/2010 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il soggetto ospitante si impegna, altresì, a informare tempestivamente l'Università delle comunicazioni obbligatorie effettuate relative all'avvio di ciascun tirocinio, al fine di consentire le dovute verifiche.
4. Al termine del tirocinio il tutore nominato dal soggetto ospitante si impegna a trasmettere al competente Centro per l'Impiego e all'Università la relazione finale o idonee schede descrittive dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante.
5. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.



#### **Art. 5**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento alla Legge Regionale del 18 novembre 2009, n. 14, e alla legislazione vigente in materia.

#### **Art. 6**

1. La presente convenzione avrà durata biennale a decorre dalla data della stipulazione.
2. La eventuale disdetta da una delle parti dovrà avvenire almeno due mesi prima del termine di scadenza.

#### **DICHIARAZIONE**

Reso edotto delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci e consapevole che, nelle ipotesi che seguono, non è consentita la stipula di convenzioni per tirocinio di formazione ed orientamento, il soggetto ospitante, ad ogni effetto di legge, dichiara che negli ultimi dodici mesi non ha proceduto a licenziamenti di personale avente pari od analoga qualifica, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento, e di non avere in corso sospensioni o riduzioni del lavoro per qualsiasi motivo o causa di personale avente pari od analoga qualifica.

Lì,

Università degli Studi del Sannio  
IL RETTORE

IL SOGGETTO OSPITANTE1

1 Timbro e firma